

L'accertamento anticipato

L'accertamento anticipato è l'atto di rettifica, notificato sulla base di un processo verbale di constatazione, quando ancora non sono trascorsi 60 giorni dalla consegna del pvc.

Infatti, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza

Il legislatore dà, quindi, facoltà al contribuente di formulare, all'ufficio impositore, osservazioni e richieste entro 60 giorni dalla notifica del p.v.c. , sancendo il divieto per l'Ufficio – durante i 60 giorni – di emettere l'avviso di accertamento, salvo che non si versi in casi di particolare e motivata urgenza.

Considerato che la norma prevede che l'attività di accertamento resti paralizzata per 60 giorni, si apre, se il contribuente è interessato, una fase di *contraddittorio* antecedente alla notifica dell'avviso di accertamento, tesa a valutare la legittimità del p.v.c..

Il blocco dell'attività di accertamento impone all'ufficio un esame critico del processo verbale, prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento, con l'ausilio della memoria di parte, non potendosi limitare a recepire, acriticamente, nell'atto impositivo, il processo verbale, senza tenere conto delle osservazioni, valutazioni e interpretazioni dissenzianti effettuate dal contribuente.

Riferimenti normativi:

- art. 12, comma 7, L. n. 212/2000;
- ordinanza n. 244 del 24 luglio 2009 della Corte Costituzionale.

luglio 2010